

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE GARIBALDI

PROT. N.

LA MADDALENA, LI

01/04/2026

AI DOCENTI AGLI ALUNNI SITO
BACHECA

Oggetto: Esami preliminari e d'idoneità nel secondo ciclo di istruzione. Indicazioni e istruzioni operative

Con la presente si forniscono indicazioni e istruzioni operative con riferimento a quanto previsto nel D.M. n. 218 del 11.11.2025, relativo allo svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione nonché, in relazione agli esami preliminari, a quanto disposto dall'O.M. n. 54 del 26.03.2026 concernente l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Maturità per l'anno scolastico 2025/2026.

Per quanto attiene agli esami integrativi, si precisa che, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs 226/2005, avvenuta ad opera del D.L. 128/25, convertito con modificazioni dalla l. 20 ottobre 2025, n. 164, è previsto che *“a decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni”*.

Tenuto conto che il D.M. 5/2021 risulta ormai disapplicato e in considerazione del fatto che si è ancora in attesa della prevista ordinanza ministeriale concernente le modalità di svolgimento degli esami integrativi, si rimanda a una successiva nota la definizione delle relative istruzioni operative da parte di questa Direzione.

Esami preliminari

Con riferimento agli esami preliminari, si ricorda che questi debbono svolgersi di norma entro il mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni (cfr. art. 5, comma 9, OM 54/26).

Premesso che l'art. 1, comma 6, del D.L. 127/2025, convertito con modificazioni dalla l. 164/2025, ha disposto la ridenominazione delle attività concernenti i PCTO in attività di “Formazione scuola-lavoro”, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D. Lgs n. 62/2017 e dell'art. 5 del D.M. n. 226/2024, si ricorda che l'ammissione all'esame di Maturità dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento delle attività di “Formazione scuola-lavoro” o di attività assimilabili, come definite dall'art. 2 del medesimo D.M., e che il termine ultimo per la presentazione, da parte del candidato, della documentazione relativa alle attività di “Formazione scuola-lavoro” svolte, come espressamente previsto dall'art. 6 comma 6 del citato D.M. 226/2024, è fissato nel 20 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto, *“il consiglio della classe dell'istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare”*. Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività

non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'art. 5, c. 2, del D.M. 226/2024, il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare.

Si richiama, inoltre l'attenzione sulle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della citata ordinanza, in relazione alle prove che dovranno prevedersi nei casi in cui un candidato debba essere chiamato a sostenere un esame preliminare volto ad accertare la preparazione su discipline relative a più anni di corso.

In tali circostanze le prove, per singola disciplina e per le distinte annualità, dovranno essere predisposte e valutate distintamente, ciò anche ai fini della corretta attribuzione del credito scolastico.

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 5 dell'ordinanza, il candidato è ammesso all'esame di Maturità se consegue un punteggio minimo pari a sei decimi in ciascuna delle prove, anche relative a differenti anni di corso, in ciascuna delle discipline.

Per il caso di specie si ritiene non applicabile la previsione di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, ovvero la possibilità di procedere alla valutazione finale ad opera del consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Esami di idoneità

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, da effettuarsi presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni, occorre fare esclusivamente riferimento al D.M. 218/2025, cui si rimanda a un'attenta disamina, che entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2025/2026 disapplicando le previsioni di cui al D.M. 5/2021.

Si sottolinea che, per effetto della modifica dell'art. 192, comma 4, del D. Lgs 297/94 ad opera del D.L. 45/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, *“l'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici”*. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 218 del 11.11.2025, *“se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l'istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all'istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniore. L'Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina”*.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra Deleuchi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ess.mm.ii

Via Trinità - 07024 La Maddalena (SS) - Tel. 0789 737712
Codice Ministeriale SSIS02300T - Codice Fiscale 91025220905
Email: ssis02300t@istruzione.it - PEC: ssis02300t@pec.istruzione.it



Liceo Scientifico - Via Guardia Gellone - SSPC023015 - Tel. 0789 737098
Liceo Classico - Via Guardia Gellone - SSPC023015 - Tel. 0789 737098
Liceo Linguistico - Via Guardia Gellone - SSPC023015 - Tel. 0789 737098
Liceo delle Scienze Umane - Via Regina Margherita - SSPC023015 - Tel. 0789 730055
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Domenico Millelire" - Via Terralugiana - (Certificazione ISO 9001:2015) - SSTH02301T - Tel. 0789 737712
Istituto Tecnico Nautico "Domenico Millelire" (Corso Serale) - Via Terralugiana - SSTH023506 - Tel. 0789 737712



